

COMUNE di VIBONATI  
(Provincia di SALERNO)

**DECRETO PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI BENI IMMOBILI  
OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  
FASCIA COSTIERA FRAZ. VILLAMMARE LOC.OLIVETO COMUNE DI VIBONATI (SA)**

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 90/2010 del 14/05/2010, con la quale è stata approvata la variante urbanistica al P.R.G. vigente per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA FRAZIONE DI VILLAMMARE LOCALITÀ OLIVETO" NEL COMUNE DI VIBONATI (SA)

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.14 in data 22/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;

VISTO che con lo stesso provvedimento:

- è stato stabilito di dare avvio alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicando i termini di efficacia della stessa in anni cinque a decorre dalla data di esecutività del medesimo atto, nonché la copertura finanziaria degli oneri necessari al pagamento delle indennità provvisorie;

- è stato approvato il piano particellare di esproprio del progetto in argomento che fissa le indennità provvisorie di espropriazione;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'articolo 51;

VISTO l'articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;

VISTI gli articoli 56 e 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi;

VISTI gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**DECRETA**

**Art. 1**

E' disposta a favore del Comune di Comune Vibonati (Salerno) l'occupazione d'urgenza degli immobili/terreni identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessaria alla esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione di Villammare località Oliveto" nel Comune di Vibonati (SA);

[...] L'ELENCO COMPLETO DEGLI IMMOBILI/TERRENI INTERESSATI E' RIPORTATO INTEGRALMENTE NEL DECRETO INTEGRALE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIBONATI (SA) AL SEGUENTE INDIRIZZO: [www.comune.vibonati.salerno.it](http://www.comune.vibonati.salerno.it)

**Art. 2**

L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 327/2001 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

**Art. 3**

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

#### **Art. 4**

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili/terreni.

#### **Art. 5**

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile/terreno.

#### **Art. 6**

L'indennità di occupazione sarà successivamente comunicata ai proprietari a cura dell'Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Lo stesso Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso, con tutti gli atti necessari.

#### **Art. 7**

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

#### **Art. 8**

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di Salerno, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, all'Albo online per la pubblicazione. Inoltre lo stesso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Vibonati: <https://www.comune.vibonati.salerno.it> nonché, per estratto sul B.U.R.C.

Vibonati, 02/05/2018

Il Responsabile del Settore  
F.to Geometra Giuseppe FERRIGNO